

(N. 1854)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MONTAGNANI, MOLINELLI, VALENZI, DE LUCA Luca,
RAVAGNAN, RODA e BARDELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1957

Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali.

ONOREVOLI SENATORI. — La legislazione italiana in materia di brevetti industriali è oggetto di critiche fondate in ordine alla sua arretratezza e alla sua difformità dalle più progredite legislazioni straniere. Le critiche riflettono l'insufficienza di tutela delle invenzioni dei lavoratori dipendenti, la mancanza di esame preventivo e, di non scarso rilievo, il mancato suo adeguamento ad impegni previsti da convenzioni internazionali, malgrado che ad esse il nostro Paese abbia aderito.

Sarebbe necessario pertanto un rifacimento generale di detta legislazione e la conseguente elaborazione di una legge che affrontasse il problema in maniera adeguata ed organica, eliminando lo stillicidio di leggi stralcio intese a tamponare le falle più evidenti del malcerto sistema, o a soddisfare esigenze non sempre legittime.

Una promessa del genere è stata fatta più volte dal Governo, ma senza che, fino ad ora, essa si sia tradotta in concreta iniziativa e poichè molteplici sono gli inconvenienti che si lamentano ci siamo trovati noi stessi nella necessità di presentare questa proposta che in-

tende far fronte ad una delle più gravi storture e precisamente quella per cui l'utilizzazione di un brevetto industriale, lungi dall'arrecare effettivo vantaggio alla collettività, le reca danno in quanto serve a costituire posizioni di monopolio, con le conseguenti e note limitazioni della produzione, eccessivi prezzi di vendita ed ingiustificati profitti nello sfruttamento del brevetto.

Inoltre, come riferisce il Franceschelli in « Valore attuale del principio di concorrenza » in Rivista di Diritto Industriale. Anno V, n. 1 — 1956 « ... la dottrina, specie americana, ha efficacemente messo in rilievo, più volte, gli abusi cui può dar luogo l'impiego di questi strumenti, da un lato attraverso la moltiplicazione dei brevetti richiesti, la proliferazione loro, l'incetta da parte di grandi imprese di brevetti relativi al loro ramo di attività, la lunghezza, difficoltà, costo dei processi in materia di brevetti, le difficoltà proporzionali al numero dei brevetti esistenti di stabilire anteriorità, somiglianza e differenze, l'ampiezza che s'usa dare a tali giudizi che coinvolgono a volte anche i clienti dei pretesi con-

traffattori, le molestie, o i timori che si diffondono nel pubblico con diffide, minacce, notizie di azioni in corso e peggio con misure cautelari preventive audacemente richieste; da l'altro i già segnalati scambi di brevetti, loro conferimento in consorzio, ecc. »...

L'introduzione nella nostra legislazione dell'istituto della licenza obbligatoria, come appunto si propone con il presente disegno di legge, servirebbe ad eliminare simili gravi inconvenienti senza ledere i diritti dell'inventore e senza mortificare la ricerca.

La licenza obbligatoria, infatti, autorizzazione accordata per legge ad utilizzare un brevetto, costituisce un temperamento fra il diritto individuale e quello collettivo.

Il diritto individuale è riconosciuto e protetto, ma limitato. Il riconoscimento stimola l'inventiva in quanto permette all'inventore di trarre beneficio dal proprio lavoro e dal proprio talento e gli consente una giusta remunerazione, che lo compensa anche delle spese e del rischio affrontati. Con la limitazione si vuole impedire che l'esclusiva concessa dallo Stato all'inventore e il conseguente sfruttamento del brevetto, nella massima parte dei casi condotto in regime di monopolio, incidano negativamente sulla collettività.

È appena il caso di accennare all'interesse generale che le invenzioni siano divulgate a vantaggio del patrimonio scientifico comune. La concessione di una esclusiva limitata nel tempo all'inventore lo compensa per il contributo arrecato, mentre lo sfruttamento assicurato in regime di concorrenza con la previsione dell'istituto della licenza obbligatoria amplierebbe tale apporto a tutto vantaggio della collettività.

Il principio della licenza obbligatoria è già ricevuto dal diritto italiano nella legge 15 dicembre 1954, n. 1332, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1955, n. 28, che ha ratificato e reso esecutiva in Italia la « Convenzione d'Unione di Parigi » del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aia il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934. In tale convenzione all'articolo 5 A è data facoltà ai Paesi aderenti all'Unione di

adottare le misure legislative necessarie per prevenire gli abusi che derivassero dall'esclusiva nascente dalla concessione del brevetto e tra queste misure è particolarmente prevista la licenza obbligatoria che è stata istituita da vari anni nei principali Paesi aderenti, tra i quali la Germania, l'Inghilterra, l'Olanda, la Svezia, la Francia, la Svizzera ed altri, dove ha trovato legale regolamentazione e pratica attuazione.

La ragione principale che sollecita la presente proposta sta nel fatto che negli ultimi decenni alcuni settori della produzione sono caratterizzati dalla formazione di potenti concentrazioni economiche, fra loro collegate, le quali per mantenere e rafforzare le loro posizioni di monopolio fanno incetta di tutti i brevetti relativi al loro ramo di attività, sfruttandoli o non sfruttandoli essi stessi in base al loro profitto ed assegnandoli in sfruttamento soltanto alle imprese con loro collegate o con le quali siano stati raggiunti accordi di cartello per la ripartizione dei mercati e il livello dei prezzi. La licenza obbligatoria permette di impedire che il monopolio incida negativamente sul soddisfacimento dei bisogni pubblici.

Le diverse leggi straniere contengono in generale disposizioni assai brevi, prevedono una procedura giudiziaria oppure il ricorso allo Ufficio dei brevetti e lasciano all'autorità competente i più larghi poteri nel determinare le modalità di licenza.

Noi abbiamo ritenuto che la competenza del rilascio della licenza obbligatoria spetti alla Magistratura avendosi così la certezza di tutte le garanzie giudiziarie; considerando equo inoltre che il beneficiario della licenza debba pagare al titolare del brevetto da un minimo del mezzo per cento ad un massimo del cinque per cento sul prezzo di vendita del prodotto fabbricato.

Il rilascio della licenza non può essere richiesto se non dopo sei anni dalla data della concessione del brevetto (articolo 1); la Magistratura competente è la Corte d'Appello; il Magistrato procura di accordare le parti o in difetto stabilisce la durata della licenza, la percentuale spettante al titolare del brevetto ecc. (articoli 5, 6, 7, 8, 9).

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo ogni triennio è ammessa la revisione delle condizioni di licenza ad istanza di una delle parti, in relazione alle eventuali variazioni del mercato (articolo 10).

L'articolo 12 elenca le cause di decadenza.

L'approvazione di questo nostro disegno di legge permetterebbe di equilibrare numerose situazioni distorte dal monopolio, libererebbe

molte forze produttive oggi mortificate, farebbe abbassare i prezzi ed in conseguenza darebbe un tono più vivace alla produzione.

Data la coincidenza, dunque, della nostra proposta con gli interessi della collettività nazionale, ci lusinghiamo che essa troverà favorevole accoglimento da parte del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo sei anni dalla data di concessione di un brevetto per invenzione industriale, chiunque vi abbia interesse può ottenere la concessione della licenza per l'utilizzazione dell'invenzione.

La licenza è accordata al richiedente che abbia capacità tecnica ed economica adeguata al programma finanziario, tecnico e commerciale esposto sulla domanda di licenza.

La concessione della licenza obbligatoria è condizionata al versamento da parte del richiedente di una cauzione adeguata all'importanza dell'invenzione ed alla capacità economica del richiedente stesso.

Art. 2.

La domanda si propone al Presidente della Corte d'Appello con ricorso contenente l'esposizione del programma finanziario, tecnico e commerciale che il richiedente intende svolgere e con uno studio riflettente l'importanza del brevetto alla luce dell'attuazione fattane e dello sfruttamento avvenuto fino al momento della domanda.

Il Presidente fissa con decreto il giorno della comparizione davanti a sè del richiedente e del titolare del brevetto, nonchè il termine per la notifica del ricorso e del decreto al titolare del brevetto.

Art. 3.

Le parti debbono comparire personalmente davanti al Presidente. Se il ricorrente non si

presenta, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il titolare del brevetto il Presidente procede in sua assenza.

Art. 4.

Il Presidente procura di accordare le parti.

Se le parti si accordano il Presidente fa redigere processo verbale dell'intervenuto accordo.

Se il titolare del brevetto non compare o l'accordo non riesce il Presidente fissa con ordinanza le condizioni di concessione della licenza.

Art. 5.

L'ordinanza di concessione della licenza deve contenere:

l'estensione e la durata della licenza;

la percentuale del compenso, non inferiore allo 0,50 per cento e non superiore al cinque per cento da conteggiarsi sul prezzo del prodotto fabbricato e che il licenziatario deve pagare al titolare del brevetto alle scadenze annuali.

Art. 6.

L'ordinanza può essere impugnata con reclamo al Collegio nel termine perentorio di trenta giorni dall'atto della notifica.

Il reclamo si propone con ricorso al Presidente il quale con decreto in calce al ricorso fissa la data di comparizione delle parti innanzi al Collegio.

Copia del reclamo e del decreto sono notificate all'altra parte.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 7.

Il ricorso si propone davanti all'Autorità giudiziaria del domicilio del titolare del brevetto.

Qualora il titolare del brevetto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, il ricorso è proposto davanti all'Autorità giudiziaria del luogo in cui il richiedente ha domicilio o residenza.

Qualora nè il richiedente nè il titolare abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l'Autorità giudiziaria di Roma.

L'indicazione di domicilio annotata nel registro dei brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza.

Art. 8.

Il licenziatario deve: svolgere il programma di lavori entro i termini stabiliti, comunicare mensilmente al titolare del brevetto con lettera raccomandata lo stato di avanzamento dei lavori di attuazione, i costi analitici di produzione, i dati statistici inerenti alla produzione ed i dati contabili inerenti al fatturato, nonchè permettere in qualunque momento il controllo da parte del titolare del brevetto.

Art. 9.

Il titolare del brevetto deve concedere a titolo gratuito, limitatamente al periodo di attuazione, la collaborazione tecnica al licenziatario del brevetto.

Art. 10.

Ogni triennio sia il titolare del brevetto, sia il licenziatario possono richiedere alla Autorità giudiziaria che lo ha fissato, la revi-

sione della percentuale del compenso di cui all'articolo 5.

Il richiedente dovrà fornire la prova dei motivi addotti a ragione della sua richiesta.

La procedura per l'esame della richiesta di revisione è quella indicata nell'articolo 7 e seguenti.

Art. 11.

Il licenziatario del brevetto può chiedere altri rinnovi della licenza fino a coprire la validità della durata del brevetto, sempre che abbia attuato il programma finanziario, tecnico e commerciale del periodo scaduto.

Art. 12.

Il licenziatario decade se:

non attua l'invenzione entro un anno dalla data di scadenza del programma stabilito;

sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida;

non svolge esattamente il programma di produzione;

sospende la produzione per un periodo superiore ai trenta giorni salvo casi di forza maggiore o persiste nella sospensione nonostante diffida;

non corrisponde nei termini i diritti stabiliti a proprio carico.

La decadenza comporta la perdita della cauzione.

Art. 13.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento per l'applicazione di questa legge.